



**CIRCOLARE N. 31
2015/2016
DEL 28 GENNAIO 2016**

Lega Italiana Calcio Professionistico

Alle Società
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare n. 3 – 2016 dell’Ufficio Studi Tributarî della FIGC

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 3 – 2016 elaborata dall’Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Certificazione Unica 2016”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Gabriele Gravina)



UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 3-2016

Oggetto: Certificazione Unica 2016

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul suo sito i modelli di **Certificazione Unica** relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilato, ai redditi di lavoro autonomo ed ai redditi diversi, erogati nel periodo d’imposta 2016, che devono essere rilasciati dal sostituto d’imposta entro il 29 febbraio p.v. e trasmessi in via telematica alla stessa Agenzia entro il successivo 7 marzo.

La Certificazione Unica 2016, diversamente da quella dello scorso anno, è costituita da un Modello **ordinario**, che deve essere inviato all’Agenzia, e da un **Modello sintetico**, da consegnare al lavoratore contribuente.

Nel **modello ordinario** che, si ripete, va trasmesso, in via telematica, all’Agenzia delle entrate entro il prossimo 7 marzo, i dati fiscali e contributivi richiesti sono più dettagliati rispetto al precedente modello 2015 mentre nel **modello sintetico** che, giova ripetere, deve essere trasmesso entro il 29 febbraio prossimo, i dati richiesti non differiscono sostanzialmente da quelli richiesti lo scorso anno.

Soltanto relativamente ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni ed ai redditi diversi, la Certificazione Unica 2016 prevede un maggior numero di informazioni in entrambi i modelli. Infatti, devono essere riportati i dati previdenziali, ivi compresi quelli relativi alle Casse di previdenza dei vari ordini professionali, le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

Inoltre, nel modello ordinario devono essere riportati nei relativi riquadri anche l’ammontare delle somme corrisposte in casi di fallimento e liquidazione coatta amministrativa nonché l’ammontare dei redditi erogati da altri soggetti.

Una maggiore richiesta di dati comporta, però, che i dati trasmessi non devono più essere riportati anche nel Modello 770 Semplificato, nel quale dovranno essere indicati solo i dati relativi ai versamenti ed alle compensazioni dei crediti.



La Certificazione è compilata in euro e centesimi di euro con relativo arrotondamento alla seconda cifra decimale.

E' possibile inviare separatamente la Certificazione Unica dei dati di lavoro dipendente e assimilato da quella dei dati di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. A tale riguardo, si fa presente che sono, comunque, tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.

Il flusso dei dati deve essere effettuato esclusivamente per via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato e si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e soltanto in seguito, fornisce all'utente una ricevuta attestante l'esito della elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della comunicazione. Pertanto, solo quest'ultima ricevuta costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della comunicazione.

Si ricorda che per ogni certificazione omessa, travisa o errata si applica **una sanzione pari a 100 euro**. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta è inviata entro i cinque giorni successivi al 7 marzo.